

Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS)

del 4 ottobre 1985 (Stato 1° gennaio 2023)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 75a capoverso 3 e 88 della Costituzione federale^{1,2},
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 settembre 1983³,
decreta:

Sezione 1: Scopo e definizioni

Art. 1⁴ Oggetto

La presente legge:

- a. stabilisce i principi che i Cantoni e i Comuni devono rispettare nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri;
- b. disciplina il sostegno della Confederazione ai Cantoni e ai Comuni nella pianificazione, sistemazione e manutenzione delle reti di percorsi pedonali e sentieri e nell'informazione del pubblico su queste reti;
- c. disciplina i compiti della Confederazione in materia di reti di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 2 Reti di percorsi pedonali

¹ Le reti di percorsi pedonali sono generalmente situate all'interno delle località.

² Queste reti comprendono percorsi pedonali, zone pedonali, zone d'incontro e infrastrutture simili, tra loro opportunamente collegati. Marciapiedi e strisce pedonali possono servire da raccordo.⁵

³ I percorsi pedonali allacciano e collegano in particolare i quartieri residenziali, i luoghi di lavoro, le scuole materne e le scuole, le fermate dei trasporti pubblici, gli edifici pubblici, i luoghi di ricreazione e d'acquisto.

RU 1986 2506

¹ RS 101

² Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

³ FF 1983 IV 1

⁴ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

⁵ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 3 Reti di sentieri

¹ Le reti di sentieri, destinate soprattutto allo svago, sono generalmente situate all'esterno delle località.

² Queste reti comprendono sentieri e passeggiate tra loro opportunamente collegati. Altri tracciati, segnatamente tratti di percorsi pedonali e strade poco frequentate, possono servire da raccordo. Per quanto possibile si includeranno tratti di percorsi storici.

³ I sentieri permettono di raggiungere in particolare le zone di distensione e svago, i siti panoramici (belvedere, rive, ecc.), i monumenti, le fermate dei trasporti pubblici come pure le installazioni turistiche.

Sezione 2: Pianificazione, sistemazione e preservazione**Art. 4** Allestimento di piani

¹ I Cantoni:

- a. allestiscono piani per le reti di percorsi pedonali e sentieri esistenti o previsti;
- b. rivedono periodicamente i piani ed all'occorrenza li modificano.

² Essi determinano gli effetti giuridici dei piani e ne disciplinano la procedura d'allestimento e di modificazione.

³ Le persone, le organizzazioni e i servizi federali interessati partecipano alla procedura.

Art. 5 Coordinamento

I Cantoni coordinano le loro reti di percorsi pedonali e sentieri con quelle dei Cantoni limitrofi, come pure con le attività d'incidenza territoriale dei Cantoni e della Confederazione.

Art. 6 Sistemazione e preservazione

¹ I Cantoni:

- a. provvedono alla sistemazione, alla manutenzione ed alla segnalazione di percorsi pedonali e sentieri;
- b. assicurano su questi percorsi e sentieri la libera circolazione, possibilmente senza pericoli;
- c. provvedono affinché ne sia assicurato giuridicamente il pubblico accesso.

² Nell'adempimento degli altri compiti loro assegnati, tengono conto di percorsi pedonali e sentieri.

Art. 7 Sostituzione

¹ I percorsi pedonali e sentieri indicati nei piani possono essere soppressi, integralmente o parzialmente, soltanto se adeguatamente sostituiti con percorsi o sentieri esistenti o nuovi, tenendo conto delle condizioni locali.

² Percorsi pedonali e sentieri vengono sostituiti in particolare se:

- a. non sono più liberamente accessibili;
- b. sono stati danneggiati da scavi, ricoperti o altrimenti interrotti;
- c. su lunghi tratti vi è un'intensa circolazione o vengono aperti alla circolazione dei veicoli; o
- d. lunghi tratti sono rivestiti con materiale inadeguato ai pedoni.

³ I Cantoni disciplinano, per il loro territorio, la procedura di soppressione e determinano gli obblighi alla sostituzione.

Art. 8 Collaborazione di organizzazioni private specializzate

¹ Per la pianificazione, la sistemazione e la preservazione delle reti di percorsi pedonali e sentieri, Confederazione e Cantoni si rivolgono ad organizzazioni private che promuovono soprattutto percorsi pedonali e sentieri (organizzazioni private specializzate).

² Essi possono delegare a queste organizzazioni determinati compiti.

Art. 9 Considerazione di altri interessi

Confederazione e Cantoni tengono conto anche degli interessi dell'agricoltura, dell'economia forestale, della protezione della natura e del paesaggio, nonché della difesa nazionale.

Art. 9a⁶ Messa a disposizione di geodati di base

¹ I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i geodati di base aggiornati relativi alle proprie reti di percorsi pedonali e sentieri.

² Il servizio tecnico della Confederazione preposto ai percorsi pedonali e ai sentieri può emanare prescrizioni sui requisiti qualitativi e tecnici dei geodati di base.

⁶ Introdotto dall'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Sezione 3: Compiti speciali della Confederazione

Art. 10 Nell'ambito delle proprie competenze

¹ Nell'adempimento dei loro compiti, i servizi federali tengono conto delle reti di percorsi pedonali e sentieri indicate nei piani, giusta l'articolo 4, o le sostituiscono adeguatamente. A tal fine:

- a. progettano e costruiscono di conseguenza le proprie opere ed installazioni;
- b. vincolano il rilascio di concessioni e di permessi a condizioni ed oneri, oppure lo negano;
- c. vincolano la concessione di sussidi a condizioni, oppure la negano.

² Le spese dovute alla necessità di rispettare o di sostituire percorsi pedonali e sentieri o loro tratti sono addebitate al credito d'opera in questione oppure sussidiate nella medesima percentuale delle altre spese relative a tale opera.

Art. 11 Consulenza ai Cantoni

Per la pianificazione, la sistemazione, la preservazione e la sostituzione di reti di percorsi pedonali e sentieri la Confederazione può assistere i Cantoni fornendo loro consulenza tecnica e documentazione.

Art. 11a⁷ Informazione del pubblico

¹ La Confederazione informa il pubblico in merito:

- a. all'importanza delle reti di percorsi pedonali e sentieri per il trasporto di persone nonché per il tempo libero e il turismo;
- b. alle conoscenze di base relative alla pianificazione, alla sistemazione e alla manutenzione di reti di percorsi pedonali e sentieri.

² Può sostenere i Cantoni e terzi nell'informare il pubblico in merito alle tematiche di cui al capoverso 1.

³ Pubblica geodati di base armonizzati sulla qualità e fruibilità delle reti di percorsi pedonali e di sentieri.

⁴ L'Ufficio federale di topografia rappresenta le reti di percorsi pedonali e sentieri nei modelli del paesaggio e nelle carte nazionali mediante i geodati di base della misurazione nazionale topografica e cartografica.

⁷ Introdotta dall'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

Art. 12⁸ Collaborazione con organizzazioni private specializzate

¹ La Confederazione può ricorrere a organizzazioni private specializzate attive nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale per i seguenti compiti:

- a. consulenza ai Cantoni, ai Comuni e a terzi;
- b. messa a disposizione di documentazione per i Cantoni, i Comuni e terzi;
- c. informazione del pubblico.

² Essa può concedere aiuti finanziari a organizzazioni private specializzate per le attività di cui al capoverso 1. A tale scopo stipula con loro contratti di diritto pubblico.

³ Hanno diritto ad aiuti finanziari le organizzazioni private specializzate che:

- a. operano nel settore dei percorsi pedonali e dei sentieri a livello nazionale; e
- b. secondo i loro statuti perseguono da almeno tre anni scopi ideali in materia di percorsi pedonali e sentieri; eventuali attività economiche devono servire a raggiungere tali scopi ideali.

**Sezione 4:
Organizzazione e protezione giuridica****Art. 13** Servizi tecnici

I Cantoni designano i propri servizi tecnici preposti ai percorsi pedonali ed ai sentieri.

Art. 14 Legittimazione a ricorrere

¹ Nelle procedure federali e cantonali, indipendentemente da altre disposizioni in materia, sono pure legittimati a ricorrere:

- a. i Comuni, se la decisione interessa il loro territorio;
- b. le organizzazioni specializzate d'importanza nazionale⁹, riconosciute dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni¹⁰.

² Contro le decisioni dell'autorità federale hanno facoltà di ricorso anche i Cantoni.

³ Qualora la procedura comporti un diritto di ricorso ai sensi del capoverso 1, l'autorità comunica la propria decisione ai Comuni e alle organizzazioni specializzate tramite notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale o nell'organo ufficiale del

⁸ Nuovo testo giusta l'all. n. 1 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790; FF 2021 1260).

⁹ Vedi l'art. 1 dell'O del DATEC del 16 apr. 1993 (RS 704.5).

¹⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata dall'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Cantone. I Comuni e le organizzazioni che non hanno interposto ricorso possono intervenire nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a favore di un'altra parte ed esse ne risultano lese.¹¹

⁴ Se il diritto federale o cantonale prevede l'attuazione di una procedura d'opposizione prima dell'emanazione della decisione, Comuni e organizzazioni sono legittimati al ricorso soltanto se hanno partecipato a questa procedura d'opposizione in qualità di parti. In tal caso la domanda va pubblicata secondo quanto disposto dal capoverso 3.¹²

⁵ Il capoverso 3 non è applicabile se sul progetto si decide nell'ambito della procedura prevista dalla legge federale del 20 giugno 1930¹³ sull'espropriazione.¹⁴

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Termine per l'allestimento dei piani

¹ I Cantoni provvedono affinché i piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1, siano allestiti entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

² Il Consiglio federale può differire questa scadenza in via eccezionale per singole regioni.

Art. 16 Disposizioni transitorie

¹ I governi cantonali designano le reti di percorsi pedonali e sentieri alle quali la presente legge è applicabile fino all'entrata in vigore dei piani, giusta l'articolo 4 capoverso 1. La designazione è vincolante per tutte le autorità federali e cantonali.

² I governi cantonali possono prendere altre disposizioni provvisorie fintantoché il diritto cantonale non designi le autorità competenti.

Art. 17 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: il 1° gennaio 1987¹⁵

¹¹ Introdotta dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

¹² Introdotta dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

¹³ RS 711

¹⁴ Introdotta dal n. II 2 della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1996 214 224; FF 1991 III 897).

¹⁵ DCF del 26 nov. 1986.